

Sent. n. 13108/2007

Un. n. 5251/2007

Rep. 10292/07

R.G.A.C. 68253/2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Gianna Maria Zannella ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 68253 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2004, posta in decisione all'udienza dell'11.12.2006 e vertente

TRA

" con sede in [redacted] persona del suo legale rapp.te sig. [redacted]

Elett.te dom.ta in Roma [redacted] presso lo studio [redacted] e rappresentata e difesa dal Procuratore, Avvocato [redacted] unitamente all' Avvocato [redacted] per procura in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo

OPPONENTE

E

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI CONAI con sede in Roma [redacted] persona del suo legale rappresentante dott. [redacted]

elettrivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio del Procuratore, Prof. Avvocato [redacted] lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CHIAMATO IN CAUSA

Nonché

CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI IN POLIETILENE - POLIECO, con sede in Roma, [redacted], in persona del suo legale rapp.te sig. Enrico Bobbio [redacted]

elettivamente domiciliato in Roma, [redacted], presso lo studio del Procuratore, Avvocato Tommaso Marvasi che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta



OGGETTO: consorzio.

OPPOSTO

CONCLUSIONI

All'udienza dell'11.12.2006 fissata per la precisazione delle conclusioni, i Procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.4.2004 il Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene - POLIECO (di seguito indicato come "POLIECO") chiese a questo Tribunale di ingiungere alla [redacted] (di seguito indicata come [redacted]) il pagamento di €. 36.389,38, oltre I.V.A. per € 7.277,41, aumentati di interessi legali dalla scadenza di ogni anno di contributo evaso.

A sostegno di tale domanda il consorzio ricorrente espose: che esso era stato costituito in attuazione dell'art. 48 del D.lgs. n. 22 del 1997; che allo stesso dovevano partecipare obbligatoriamente gli imprenditori indicati nello stesso decreto legislativo; che [redacted] soggetto obbligato al contributo POLIECO di cui al d.lgs. 22/1997, non era iscritta al POLIECO ed aveva ommesso di pagare i contributi per gli anni specificamente indicati nel verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza, omettendo di indicare nelle proprie fatture detto contributo nonché l'I.V.A. dovuta su di esso.

Con il decreto n. 11355/04 emesso il 3.6.2004, questo Tribunale ingiunse a [redacted] il pagamento della sopra indicata somma di danaro, oltre interessi e spese del procedimento monitorio nello stesso decreto liquidate.

Con citazione notificata rispettivamente a POLIECO il 21.9.2004 ed al chiamato in causa ^{il 20-8-06} CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI CONAI (in seguito :CONAI) l'intimata [redacted] propose opposizione a tale decreto deducendo che:



l'opponente aveva prodotto e venduto "film a bolle d'aria" (airbol) per conto proprio dal 1.5.1999 e sino al 21.1.2002, per complessivi kg 2.992.262, versando il contributo al CONAI poiché, sebbene detti film fossero costituiti da polietilene, [redacted] aveva ritenuto trattarsi di imballaggi, non ricadenti nella disciplina residuale dei rifiuti in polietilene; anche la legislazione comunitaria annoverava tra gli imballaggi le pellicole di plastica trasparente; inoltre, [redacted] nello stesso periodo, aveva commercializzato film espanso per kg 17.417 ed analogamente non era tenuta al pagamento del contributo POLIECO poiché la legge non prevedeva alcun obbligo a carico del soggetto che commercializzava tali beni senza produrlo né importarlo ed inoltre perché anche il film espanso aveva natura di imballaggio;

dal 21.2.2002 al 4.3.2002 l'opponente aveva prodotto "film" a bolle d'aria per conto della [redacted] eventualmente tenuta al pagamento;

quale produttrice di imballaggi, essa era tenuta, ai sensi del d.lgs. 22/1997, ad aderire al CONAI;

quanto ai granuli di polietilene, ha svolto analoghe considerazioni a quelle svolte per il film espanso; ha aggiunto che la vendita di tali granuli rientrava nell'attività della gestione dei rifiuti di imballaggio ma che tuttavia non era tenuta a versare il contributo CONAI perché la sua attività non rientrava nella "prima cessione" ai sensi del regolamento CONAI.

Ha infine contestato di dovere la somma per i.v.a. poiché in seguito al verbale di constatazione del 26.6.2003 della G.d.F., [redacted] aveva instaurato il contenzioso tributario, al termine del quale, se fosse risultata soccombente, avrebbe dovuto corrispondere l'i.v.a. direttamente all'erario e non al POLIECO.

Ha chiesto pertanto in via principale che fosse accertata l'inesistenza di qualsivoglia proprio debito verso POLIECO e che il titolo opposto fosse revocato.

Ha chiesto in subordine, ove POLIECO fosse ritenuto creditore dei predetti contributi, che fosse accertata l'inesistenza del proprio debito in relazione all'attività di produzione e vendita di film a bolle d'aria per conto terzi; ha chiesto la condanna di CONAI alla restituzione in suo favore della somma di € 116.235,75 indebitamente versata; nonché l'accertamento dell'insussistenza del credito per i.v.a. dell'importo di € 7.277,41 in favore di POLIECO.

Costitutosi, POLIECO chiese il rigetto dell'opposizione evidenziando:

che esso era stato istituito ai sensi del citato art. 48 e la partecipazione degli imprenditori che svolgevano attività del tipo di quella di [redacted] era obbligatoria per legge fin dal momento della costituzione del consorzio stesso;

che l'obbligatorietà del Consorzio si desumeva anche dalla legge n. 47/04, che prevedeva la sospensione delle sanzioni amministrative al fine di consentire alle aziende obbligate ma inadempienti di aderire al POLIECO;

che gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza costituivano prova dell'esistenza del credito;

che la misura degli interessi nel caso di ritardato pagamento era stata disposta con regolamento consortile, vincolante i soggetti, come [redacted] legge associati ad esso POLIECO;

che i film in polietilene non costituivano imballaggi potendo assolvere a scopi diversi, tra cui la produzione di imballaggi.

Chiese quindi il rigetto dell'opposizione e comunque l'accertamento dell'obbligo [redacted] al pagamento del contributo ambientale, nonché la condanna della stessa al suo pagamento.

Ove non si fosse concordato con l'interpretazione della legge n. 47/04, chiese che venisse sollevata questione di costituzionalità dell'art. 10 D.L. 355/2003 convertito nella l. 47/04 per violazione degli artt. 3, 41, 9, 117, 77 Cost.

CONAI si è costituito ed ha sostenuto che:

fino al 30.3.2004 non era obbligatorio aderire a POLIECO per imprese quali [redacted] e ciò ai sensi della legge 47/04;

l'opponente quale produttore e venditore di prodotti qualificabili imballaggi legittimamente versava a CONAI il contributo ambientale per il riciclaggio e recupero dei relativi rifiuti; CONAI infatti gestiva gli imballaggi, anche di materiale plastico e di polietilene, mentre POLIECO gestiva i soli beni in polietilene che non avessero natura di imballaggi;

tutti i beni prodotti e commercializzati da [redacted] (film a bolle d'aria, film espanso, granulo di polietilene) avevano natura di imballaggi o di materia prima per realizzare imballaggi.

Ha chiesto pertanto che l'opposizione proposta nei confronti di POLIECO venisse accolta; in subordine, ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato da POLIECO verso [redacted] poiché i beni in questione avevano natura di imballaggi o costituivano materia prima per realizzare imballaggi ed erano soggetti al solo pagamento del contributo CONAI.

Ha chiesto il rigetto delle domande avanzate verso CONAI.

Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa, documentalmente istruita, è stata posta in decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gli associati al consorzio POLIECO, costituito il 14 giugno 1996, modificarono, con deliberazione assunta dalla relativa assemblea il 31 agosto 1998, il contenuto dello statuto dell'ente per adeguarlo a quello del consorzio menzionato dall'art. 48 del D.lgs. n. 22 del 1997, il cui statuto era stato approvato, ai sensi dell'ottavo comma dello stesso articolo, con D.M. 15 luglio 1998.

Tale modificazione statutaria venne, pacificamente notificata ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria il 23 settembre 1998, come previsto dall'art. 1, secondo comma, del citato D.M. 15 luglio 1998.

Il citato art. 48 del decreto n. 22 del 1997 prevede che, al fine di ridurre il flusso di rifiuti in polietilene destinati allo smaltimento, "è istituito il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene" (primo comma), avente personalità giuridica di diritto di privato e retto da statuto approvato dal Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro dell'industria (ottavo comma) e che "al consorzio partecipano" i soggetti espressamente indicati nello stesso articolo (secondo comma). Tale consorzio ha finalità ed oggetto specificamente indicati dalla legge (terzo comma), i relativi "mezzi finanziari" sono costituiti, per quanto qui interessa, anche "dai contributi dei soggetti partecipanti" (quinto comma, lett. b) e le deliberazioni dei relativi organi, "adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma di statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti" (sesto comma).

L'ultimo comma dello stesso art. 48 prevede che dopo novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto del consorzio (la pubblicazione avvenne il 12 agosto 1998) "chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio".

Il testo delle disposizioni di legge è quindi quanto mai chiaro nell'evidenziare che la partecipazione a tale consorzio ha natura obbligatoria (*ex lege*) per quei soggetti (imprenditori ed associazioni sindacali di categoria fra imprenditori) che producono, importano, trasformano, i beni in polietilene specificamente indicati dalla stessa legge e per quelli che riciclano e recuperano rifiuti degli stessi beni: le espressioni usate dal legislatore ("è istituito il consorzio"; "al consorzio partecipano"; "è obbligato a conferirli al consorzio") sono univoche nel senso che la partecipazione a POLIECO è di fonte legale senza riservare all'autorità amministrativa di controllo su POLIECO alcun potere discrezionale nella scelta dei soggetti obbligati: cfr., sul punto, in sede di regolamento di giurisdizione, Cass. S.U. 15 febbraio 2006, n. 3275.

Tale piana interpretazione è poi ulteriormente rafforzata dalle sanzioni amministrative a contenuto pecuniario previste dall'art. 51 comma *sci-ter* dello stesso decreto del 1997, introdotto

dall'art. 10, quarto comma, della legge n. 93 del 2001, per i soggetti indicati nell'art. 48, secondo comma, dello stesso decreto del 1997 "che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto". L'introduzione di specifica sanzione amministrativa da parte della citata legge del 2001 senza mutamento dei precetti contenuti nel citato art. 48 conferma quindi la sussistenza dell'obbligazione legale per i soggetti previsti dal decreto di partecipare al consorzio di cui si discute a partire dalla costituzione dello stesso secondo il procedimento previsto dal D.lgs. del 1997.

Al riguardo, pertanto, non può condividersi quanto affermato da [redacted] che gli imprenditori del settore siano obbligati a partecipare a POLIECO solo dal giorno di entrata in vigore della citata legge n. 93 del 2001; posto che la stessa si è, come detto, solo limitata ad introdurre sanzioni amministrative a contenuto pecuniario per il caso di inadempimento degli imprenditori - per legge associati a tale consorzio - agli obblighi di contribuzione previsti dalla legge e dallo statuto di POLIECO.

Sull'esistenza di tale obbligazione di fonte legale di partecipazione al consorzio degli imprenditori indicati dal citato decreto legislativo non incide il precetto contenuto nell'art. 10 del D.L. n. 355, convertito con legge n. 47 del 2004, secondo cui: "la decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi".

Tale disposizione deve interpretarsi, nel senso di differire al 31 marzo 2004 l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese che abbiano iniziato la loro attività prima del 1999 senza pagare a POLIECO i contributi associativi, non anche nel senso di differire al 31 marzo 2004 l'obbligo legale di partecipazione allo stesso consorzio delle imprese che svolgono le attività indicate nel decreto n. 22 e di corrispondere allo stesso consorzio i contributi di funzionamento dallo stesso determinati e che i consorziati per legge sono tenuti a pagare in base a deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per gli stessi vincolanti (quanto all'obbligo di contribuzione, art. 48, quinto comma, lett. b) e sesto comma, D.lgs. n. 22; (art. 7, terzo comma, lett. b), 11, primo comma, lett. a) statuto POLIECO).

Il fenomeno della costituzione da parte della legge di consorzi obbligatori fra determinati soggetti per lo svolgimento di determinate attività di interesse pubblico, con la previsione di specifici contributi al funzionamento ed all'attività di tali enti a carico dei consorziati, non è nuovo per l'ordinamento italiano (dai consorzi di bonifica, di cui al R.D. n. 215 del 1933, al consorzio

nazionale tra i concessionari del servizio riscossione tributi, di cui alla legge n. 524 del 1977, al consorzio obbligatorio degli oli usati di cui al D.lgs. n. 95 del 1992).

POLIECO, costituito a tempo indeterminato (con il solo limite della "permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione": art. 2) ed il cui statuto è conforme a quello approvato dal sopra citato D.M., è il consorzio previsto dal più volte citato art. 48: ciò si desume dal fatto che i dicasteri specificamente indicati dall'art. 22 dello statuto dell'ente hanno ciascuno provveduto a nominare i componenti del collegio dei revisori dei conti di POLIECO previsti da tale clausola statutaria.

L'art. 4 dello statuto di POLIECO, nel prevedere l'obbligo di partecipazione al consorzio dei soggetti della stessa clausola indicati, ripete sostanzialmente il precetto contenuto nell'art. 48, secondo comma, del D.lgs. n. 22 del 1997.

Dall'obbligatorietà di partecipazione a POLIECO dei soggetti previsti dall'art. 48 della legge e dall'art. 4 dello statuto deriva che la cessazione del rapporto associativo limitatamente al singolo consorziato non può che derivare per gli imprenditori dal venir meno del presupposto previsto dalla legge per la relativa partecipazione al consorzio: *id est*, dalla durevole dismissione di taluna delle attività economiche indicate dalle menzionate disposizioni; con conseguente inapplicabilità, in ragione della peculiare natura del rapporto associativo costituito per volontà della legge, della facoltà di recesso garantita dall'art. 24, secondo comma, c.c., agli associati di associazioni riconosciute come persone giuridiche che non abbiano assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

L'art. 9 dello statuto del consorzio, nel prevedere quale unica ipotesi di risoluzione del rapporto associativo limitatamente al singolo associato l'esclusione dei consorziati che non svolgono più le attività economiche che ne rendono obbligatoria la partecipazione all'ente, costituisce, costituisce quindi adeguamento statutario alla volontà della legge.

Come sopra evidenziato, l'art. 48, quinto comma, lett. b), del D.lgs. n. 22 del 1997, prevede espressamente che il patrimonio del consorzio obbligatorio è costituito "dai contributi dei soggetti partecipanti"; così consentendo allo statuto dell'ente di imporre ai propri associati specifici contributi a contenuto pecuniario per lo svolgimento dell'attività dell'ente, indicate nel relativo oggetto associativo (art. 3 statuto).

Di qui la legittimità delle clausole dello statuto di POLIECO in materia di contributo finanziario annuo, deliberato dall'assemblea, per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di beni in polietilene (art. 7, terzo comma, lett. b), 11, primo comma, lett. a)), posto che lo specifico contributo finanziario previsto dall'art. 48, settimo comma, del decreto del 1997 (denominato "contributo percentuale di riciclaggio") a carico dei soggetti partecipanti obbligatoriamente al

consorzio ha fonte (decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria) e presupposti (mancoato raggiungimento degli "obiettivi minimi di riciclaggio") diversa da quella statutaria e concorre, quindi, ove disposto, con il contributo ordinario previsto dalle sopra citate clausole statutarie del consorzio.

 Il contributo annuale previsto dallo statuto consortile a carico degli associati è deliberato annualmente dall'assemblea ordinaria in una quota proporzionale al numero delle quote di partecipazione (determinate ai sensi dell'art. 6 dello statuto) al consorzio (art. 11, primo comma, lett. a) e 16 dello statuto).

Con deliberazione del 26 febbraio 1999, l'assemblea ordinaria di POLIECO determinò la misura del contributo in questione per l'anno 1999, applicabile a partire dal 1° maggio 1999: per i consorziati trasformatori ed importatori di beni in polietilene (art. 4, secondo comma, lett. b) dello statuto), pari a £. 10 per chilogrammo di prodotto; per i consorziati produttori ed importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene (art. 4, secondo comma, lett. a) dello statuto), pari a £. 50 per chilogrammo di materia prima.

La misura di tali contributi non ha più formato oggetto di aggiornamento da parte dell'assemblea di POLIECO. 4

Per quanto poi qui specificamente interessa, il regolamento approvato, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, prevede:

che il contributo determinato dall'assemblea per i consorziati produttori ed importatori di beni in polietilene (categoria B) sia versato con cadenza semestrale (a partire dal 16 ottobre per il primo semestre, decorrente dal 1° aprile fino al 30 settembre, e dal 15 aprile dell'anno successivo per il semestre compreso fra il 1° ottobre ed il 31 marzo dell'anno successivo);

che il contributo determinato dall'assemblea per i consorziati produttori ed importatori di materie prime (categoria A) sia versato con cadenza trimestrale (a partire dal 15 aprile, per il trimestre 18 gennaio 31 marzo, fino al 15 gennaio dell'anno successivo, per il trimestre compreso fra il 18 ottobre ed il 31 dicembre dell'anno).

L'atto costitutivo di tale consorzio fra imprenditori è, come tutti gli accordi costituenti fonte di un rapporto associativo ovvero societario, un contratto a comunione di scopo la cui funzione non si esaurisce con la esecuzione delle prestazioni cui sono tenuti i singoli associati, la quale è invece fondamento e premessa di una attività successiva nella realizzazione della quale va individuata la finalità del contratto.

Tale mancanza di corrispettività tra le prestazioni, pertanto, rende inopponibile all'ente da parte del singolo associato l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (nel senso che tale disposizione di legge trova applicazione solo per i "contratti a prestazioni corrispettive, e quindi non



vale per i contratti con comunione di scopo, quali quelli di società", cfr. Cass. 4 maggio 1993, n. 5180; Cass. 18 gennaio 2001, n. 694); è quindi irrilevante, in funzione della sussistenza dell'obbligo di contribuzione, che POLIECO non abbia in concreto svolto per [redacted] servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti polietilene.

Dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza il 26.6.2003 presso l'azienda di cui [redacted] titolare, e fermo restando che [redacted] ha specificamente contestato le risultanze in fatto di tale accertamento, risulta che :

la società opponente non si è iscritta al POLIECO;

dal 1.5.1999 e sino al marzo 2002 si è occupata [redacted] anche della produzione e lavorazione dei films da imballaggio a bolle d'aria antiurto costituiti da polietilene a bassa densità;

ha saltuariamente commercializzato materia prima costituita da granuli di polietilene acquistata in ambito nazionale ed all'estero;

ha eseguito la rigenerazione degli scarti della lavorazione dei beni in polietilene;

il tutto nelle quantità descritte nel verbale prodotto da POLIECO nel procedimento monitorio.

Il credito di POLIECO, posto a base del titolo opposto, è pertanto fondato.

Le deduzioni dell'opponente circa l'annullamento degli avvisi di accertamento (indicati nel doc. 23 di [redacted] originati dal verbale della Guardia di Finanza del 26.6.2003 (come comunicato dall'Agenzia delle Entrate il 14.1.2005) non mutano la conclusione cui ora si è giunti.

Tale annullamento ha avuto ad oggetto l'accertamento eseguito con riferimento all'i.v.a.

Infatti, l'opponente ammette in ogni caso pacificamente l'attività riassunta in narrativa ed avente ad oggetto beni composti da polietilene ed è solo questo che rileva, dovendo risolversi in base alle norme di legge già richiamate se [redacted] sia o meno tenuta al pagamento del contributo al POLIECO.

Ritiene questo Giudice che l'attività rilevante a questo fine sia la mera produzione o commercializzazione di beni composti di polietilene; di beni cioè che abbiano siffatta consistenza chimica e per i cui rifiuti è prevista la raccolta, il riciclo e recupero a cura del POLIECO al fine di evitare o ridurre l'inquinamento ambientale.

Che tutti i beni su indicati, quali commercializzati da [redacted] avessero, indistintamente, natura esclusiva di imballaggi e non fossero quindi soggetti al contributo POLIECO è affermazione dell'opponente del tutto sfornita di prova.

Né sul punto può svolgersi alcun accertamento tecnico d'ufficio, poiché è pacifico che i beni in polietilene siano stati commercializzati, con la conseguenza che non possono essere esaminati per stabilire in modo incontrovertibile se siano meno in via esclusiva destinati all'imballaggio.



La circostanza che tutti o alcuni di questi beni potessero costituire imballaggi non esclude per ciò solo che potessero destinarsi anche ad altri usi e che quindi il contributo POLIECO fosse comunque dovuto.

Di fronte al richiamo di parte opposta della disciplina sui beni in polietilene, l'opponente avrebbe dovuto fornire prova di quali e quanti beni dalla stessa prodotti o commercializzati avessero reale natura di imballaggi, per i quali non era tenuta a versare il contributo oggetto di causa.

Tale prova non è stata fornita e neppure è stata richiesta, poiché sono stati adottati solo alcuni elementi induttivi di prova che da soli non possono far ritenere fondata la tesi dell'opponente.

2. Per questo stesso motivo vanno respinte le domande nei confronti del CONAI, poiché la mancanza di prova di cui era onerata l'opponente impedisce di ritenere non dovuti i contributi versati al CONAI ed anche di concludere con certezza che l'opponente abbia pagato o possa pagare due volte lo stesso contributo.

3. Quanto all'i.v.a. su tali contributi, si osserva quanto segue.

Emerge dalla nota della Agenzia delle Entrate di Lucca del 4.1.2005 che siano stati annullati gli avvisi di accertamento relativi agli atti di accertamento originati dai verbali della Guardia di Finanza su richiamati.

Pertanto, l'i.v.a. richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo, pari ad € 7.277,41 ed ottenuta nel medesimo decreto, non è più dovuta.

Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato mentre in ogni caso [redacted] deve essere condannata al pagamento in favore di POLIECO del contributo oggetto di causa, pari ad € 26.389,38 oltre agli interessi legali dalla domanda.

4. L'accoglimento della domanda di POLIECO volta ad ottenere il riconoscimento del contributo rende irrilevante l'esame circa l'ammissibilità e la fondatezza della domanda subordinata dello stesso consorzio.

Da quanto sin qui esposto segue il rigetto delle restanti domande di [redacted] nei confronti di CONAI.

Segue anche il rigetto della domanda di CONAI volta ad ottenere che l'opposizione proposta nei confronti di POLIECO venisse accolta; che fosse accertata l'inesistenza del credito vantato da POLIECO verso [redacted] poiché i beni in questione avevano natura di imballaggi o costituivano materia prima per realizzare imballaggi ed erano soggetti al solo pagamento del contributo CONAI.

5. In ordine alle spese processuali si osserva quanto segue.

[redacted] risulta sostanzialmente soccombente e deve quindi condannarsi al pagamento delle spese processuali in favore di POLIECO.



Il parziale accoglimento dell'opposizione, limitatamente all'accertamento, che a POLIECO non sia dovuta l'i.v.a. sui contributi costituisce giustificato motivo per compensare tra opponente ed opposta le spese processuali nella misura di un terzo.

Esse si liquidano come in dispositivo, d'ufficio in mancanza di nota.

La natura della controversia e le oggettive difficoltà interpretative proprie della legislazione applicabile nel caso di specie costituiscono giustificato motivo per compensare tra l'opponente e CONAI da un lato e tra POLIECO e CONAI dall'altro le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal Giudice del Tribunale di Roma n. 11335/04 il 3.6.2004 in contraddittorio tra l'opponente [redacted] e l'opposto **CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI IN POLIETILENE - POLIECO**, con la chiamata in causa del **CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI CONAI**, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:

accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto:

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna [redacted] al pagamento in favore del Consorzio POLIECO della somma di € € 36.389,38 oltre agli interessi legali dalla domanda;
3. Condanna [redacted] al pagamento in favore del Consorzio POLIECO delle spese processuali che, già compensate nella misura di un terzo, si liquidano in € 60 per spese vive, € 500.00 per diritti ed € 1.950 per onorari;
4. compensa tra l'opponente e CONAI, nonché tra CONAI e POLIECO le spese processuali.

Rom, 23.6.2007.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione 2° Civile

Depositate in Cancelleria

Roma, il **25 GIU. 2007**

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

Dr. *Nicola Amato*

IL GIUDICE

Dott.ssa Gianna Maria Zannella

Gianna Maria Zannella

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
MARIO MICALO

Mario Micalo